



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Nr. 2/2011

AREA _____ 13 _____ SETTORE _____ 02 _____ SERVIZIO _____ 01 _____

Il sottoscritto arch. Mario Grassia, nella qualità di Dirigente del Settore 02 "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" dell'A.G.C. 13 "Turismo e Beni Culturali", visti gli atti d'ufficio e per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

"F.I.M. s.r.l.", con sede in Napoli alla Piazza Sannazaro 63, P.I. 00681360632

Oggetto della spesa

Pagamento di spese di lite quantificate in € 2.000,00 (duemila/00) onnicomprensivi dalla sentenza n. 278/2011 del TAR Campania, Napoli, III sez.

Tipologia del debito fuori bilancio

Debito in esecuzione della sentenza n. 278 del 18.01.2011 del TAR Campania, Napoli, III sez..

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio

Con D.D. n. 63 del 16/05/2006 è stato approvato il Bando di gara nell'ambito del POR Campania 2000/2006, Mis. 4.5, Az. A (B.U.R.C. n. 24 del 29/05/2006). Successivamente, con D.D. n. 156 del 7 luglio 2008 è stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi, unitamente all'elenco di quelli esclusi nonché l'elenco dei motivi di esclusione (B.U.R.C. n. 30 del 28/07/2008).

L'impresa F.I.M. srl aveva presentato istanza per le agevolazioni relative al POR Campania, Mis. 4.5, Azione A (codice progetto A/836) ed era stata inserita nell'Allegato 3 al D.D. 375/09 "Elenco progetti esclusi dalla Commissione di cui al DD 81/09" per il motivo n. 25) di cui all'Allegato 4 al DD 375/09, per il quale costituisce motivo di esclusione la "mancanza o non conformità della D.I.A o delle concessioni edilizie ovvero della copia della richiesta al Comune (art. 8 comma 2 p. V lett. e del Bando). La società F.I.M., tuttavia, ha presentato ricorso (R.G. n. 7017/2009) dimostrando in atti l'erroneità del presupposto di fatto sul quale la Regione aveva fondato l'esclusione, in quanto la medesima società aveva presentato in allegato alla domanda anche una copia della D.I.A. (con allegati tecnici) inoltrata al Comune di Vico Equense il 17 ottobre 2005, prot. 29355, oltre alla dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il TAR, pertanto, nel giudicare il ricorso "fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato", ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 onnicomprensivi.



Giunta Regionale della Campania

Il Settore “*Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche*” ha preso atto della necessità di eseguire il giudicato del TAR in ordine alla liquidazione delle spese di lite a favore dell’impresa “F.I.M. srl” ma non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso; inoltre, i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004. Da quanto sopra esposto è scaturita la necessità di ricorrere alla procedura per il riconoscimento della legittimità di questo debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.

Nel computo dell’importo sopra indicato non è stata inclusa l’IVA, il cui addebito non può effettuarsi nei confronti della Regione Campania né a titolo di rivalsa – in quanto l’ente è estraneo al rapporto committente–professionista che è alla base delle prescrizioni dettate dal D.P.R. n.633/1972 in materia di prestazioni - né a titolo di rimborso del relativo onere, essendo detto importo detraibile dal soggetto titolare di partita IVA in quanto trattasi di vertenza inerente all’esercizio dell’attività di impresa.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Sentenza n. 278 del 18.01.2011 del TAR Campania, Napoli, III sez.

IMPORTO € 2.000,00

TOTALE DEBITO € 2.000,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) **che i motivi per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio sono i seguenti:**
1. il Settore “*Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche*” dell’A.G.C. 13 deve ottemperare al dispositivo di sentenza esecutiva anche al fine di evitare ulteriori incrementi alla spesa pubblica;
 2. il medesimo Settore non dispone di un apposito capitolo per il pagamento di spese inerenti al contenzioso;
 3. i pagamenti relativi alle spese per controversie legali non rientrano fra le spese ammissibili al POR 2000/2006 e pertanto non sono liquidabili con le risorse afferenti al POR medesimo, così come da Reg. (CE) n. 448/2004 della commissione,
- b) **che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile;**
- c) **che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)**

(*) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’amministrazione, riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.



Giunta Regionale della Campania

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002, per l'importo complessivo di € **2.000,00 (duemila/00)** .

Napoli, 02.05.2011

Il Dirigente del Settore

arch. Mario Grassia


